



Segreteria Generale Nazionale

@PROT. n. 4207/S.G./B./Comparto Sicurezza, Comparto Ministeri e Enti, Dirigenza

Trani, 9 Giugno 2018

Al Ministero della Giustizia
Al Ministero dell'Interno
Al Ministero Economia Finanze
Agenzia delle Entrate
Al Ministero del Lavoro
Al Ministero dei Beni Culturali
Al Ministero Infrastrutture e trasporti
Al Ministero Istruzione Università e Ricerca
Al Ministero Sviluppo Economico
Al Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Al Dipartimento Giustizia Minorile e
Comunità
Alla Regione Lazio
All' ARES 118
All'INAIL

E, per conoscenza Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica

Allo Studio Legale CO.S.P.
Avv. ANGELISANTI/POLINI
ROMA

Oggetto: Mancato adeguamento assegno ad personam su tredicesima mensilità 2017, personale dipendente ex C.R.I.

Con la presente, si fa seguito alla copiosa e pregressa corrispondenza, relativa all'argomento in oggetto, con la quale la scrivente Organizzazione Sindacale ha sollecitato l'adeguamento dell'assegno ad personam sulla tredicesima mensilità anno 2017.

Al riguardo, oltre a quanto rappresentato con le note di cui al precedente capoverso, si ritiene evidenziare che il presupposto normativo che regola i processi d'inquadramento giuridico/economico del personale del Pubblico Impiego, sia il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Giugno 2016 pubblicato sulla G.U. n. 216 del 17 settembre 2015.

Tale dettato normativo è stato emanato con il preciso scopo di fissare i necessari criteri per realizzare i processi di mobilità funzionale tra le pubbliche Amministrazioni e stabilire i relativi criteri di equi ordinazione di tutto il personale del Pubblico Impiego. Di fatto tale normativa ha sancito, mediante l'adozione di apposite tabelle di corrispondenza tra i livelli economici e di equiparazione fra gli inquadramenti previsti nei diversi Comparti della Pubblica Amministrazione, *l'omogeneo trattamento giuridico ed economico del personale non dirigente.*



Segreteria Generale Nazionale

Oltre a quanto premesso e sulla base della documentazione agli atti, appare del tutto evidente quanto segue:

1. Che, all'atto del transito in mobilità obbligatoria del proprio personale verso altre Amministrazioni dello Stato, l'Ente Strumentale della Croce Rossa Italiana – EsaCRI -, ha inviato a tutte le Amministrazioni in indirizzo, una Certificazione a firma del Capo Dipartimento Risorse Umane con la quale oltre a quantificare il Trattamento Economico mensile in godimento specificava che, *“l'assegno ad personam riassorbibile dovrà essere aumentato, esclusivamente per la tredicesima mensilità, dell'importo dell'indennità di Ente. In pratica tale emolumento NON È DA CONSIDERARE INCREMENTO DELLA 13ª MENSILITÀ MA UNICAMENTE UN RICALCOLO SU BASE ANNUA DELL'ASSEGNO AD PERSONAM.*
2. Che tutte le Amministrazioni di destinazione, per ciascun dipendente ex C.R.I. transitato in mobilità, nel fare riferimento alla citata Certificazione EsaCRI, hanno all'uopo predisposto un Decreto Direttoriale Stipendiale che avrebbe dovuto tenere in debita considerazione quanto in essa complessivamente contenuto. Nel caso in cui codeste Amministrazioni non abbiano ritenuto tenere in debita considerazione quanto certificato da EsaCRI, tale mancato adempimento non può e non deve ricadere sulle spalle dei lavoratori dipendenti. Appare, altresì, singolare, che alcuni Dicasteri, nel prendere atto delle sollecitazioni di questo Sindacato, hanno già provveduto a regolarizzare tale anomala situazione, rimodulando l'assegno ad personam ed erogando gli arretrati maturati. *A conferma di ciò si allega di quanto determinato a tal proposito dal M.E.F. - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei Servizi – Direzione del Personale- con la nota prot. 34636 datata 21 Marzo 2018.*
3. *Che, al riguardo, è stata emanata dal Tribunale Pisa, la sentenza 10.12.2003 n° 726, che sancisce il diritto di inserire nel computo della tredicesima mensilità tutti gli emolumenti fissi e continuativi, compresa pertanto l'Indennità di Ente/Amministrazione. Pertanto codeste Amministrazioni vorranno tenere in debita considerazione, anche, tale atto giurisdizionale.*

In considerazione di quanto premesso ed alla luce della fonte normativa di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Giugno 2016 pubblicato sulla G.U. n. 216 del 17 settembre 2015, ***SI RITIENE ILLEGITTIMO EROGARE, A DIPENDENTI PROVENIENTI DALLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE ED AVENTI IL MEDESIMO INQUADRAMENTO SIA GIURIDICO CHE ECONOMICO, EMOLUMENTI DOVUTI IN MANIERA DISCORDANTE.***

Questa Organizzazione Sindacale, nella piena certezza della legittimità di quanto richiesto, invita codeste Amministrazioni ad adeguarsi ai procedimenti di liquidazioni adottati da altri Dicasteri, rimodulando l'importo dell'assegno riassorbibile e liquidando gli arretrati maturati applicando la tassazione separata. In tal senso si invita ad impartire le necessarie disposizioni attuative alle rispettive Ragionerie dello Stato al fine di effettuare i pagamenti dovuti con le competenze del mese di Giugno 2018.

In caso contrario, si darà incarico allo Studio Legale convenzionato, cui la presente è trasmessa per doverosa conoscenza, per tutelare i diritti dei lavoratori.

Si rimane in attesa di ricevere, con la massima urgenza, da ciascuna Amministrazione le modalità e la tempistica della liquidazione in busta paga del dovuto.

Cortesi saluti.

II SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Domenico MASTRULLI



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Direzione del personale

Ufficio VII

Via XX Settembre, 97 – 00187 – ROMA

e-mail: uff17dp.dag@tesoro.it

CF 80415740580

Ind. PEC: dcp.dag@pec.mef.gov.it

A C.o.S.P.

Segreteria Generale Nazionale

segreteria generale coosp@pec.it

Rif. nota @prot. n. 3397/S.G.B./Comparto Sicurezza,
Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza del
4 febbraio 2018

OGGETTO: Errata decurtazione della tredicesima mensilità (anni 2016 e 2017) spettante al personale dipendente ex C.R.I.

Con la nota cui si fa riferimento, codesta Organizzazione Sindacale C.o.S.P. rappresentava che numerosi iscritti, già dipendenti dell'Ente CRI e transitati per mobilità obbligatoria per effetto del D.Lgs. n. 178/2012 e s.m.i. presso varie Amministrazioni dello Stato, fra cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, lamentavano una decurtazione della 13^a mensilità corrisposta negli anni 2016 e 2017 rispetto a quella percepita presso l'Ente.

Invocando la succitata normativa di riferimento e facendo cenno alle schede di inquadramento economico trasmesse dal Dipartimento Risorse Umane della C.R.I. all'atto del transito in mobilità, codesta Segreteria Generale invitava, fra gli altri, questo Dicastero ad incrementare per il futuro la parte di tredicesima mensilità relativa all'assegno personale riassorbibile, secondo le indicazioni delle schede economiche suindicate e a liquidare gli arretrati maturati con tassazione separata.

Al riguardo, lo scrivente ha ritenuto che l'importo dell'Indennità di Ente, con cui, "esclusivamente per la tredicesima mensilità", dovrebbe esser aumentato l'assegno personale, come da indicazione contenuta nella succitata scheda economica, sia in realtà da considerare come incremento del maturato economico comportante un ricalcolo su base annua dell'assegno.

Pertanto ha provveduto a regolarizzare, nella mensilità di marzo 2018, il trattamento stipendiale del personale ex CRI transitato nei propri ruoli e munito di assegno personale riassorbibile, correttamente rimodulando quest'ultimo e liquidando gli arretrati maturati.

IL DIRIGENTE

(Pieranna SCAPECCIA)